



Comunicazione al consumatore: le regole da seguire



Legislazione UE in materia di sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari

NORMATIVA DI ARMONIZZAZIONE DELL'UNIONE (oltre 70 tra Dir. E Reg.)




Direttiva 2009/48 sulla sicurezza dei giocattoli



Direttiva 2014/35 sul materiale elettrico a BT



Regolamento UE 2016/425 sui DPI



Regolamento 1007/2011 sull'etichettatura dei prodotti tessili




Direttiva 94/11 CE sull'etichettatura delle calzature

DIRETTIVA 2001/95/CE SULLA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI



Articoli puericultura



Mobili

Altro...

PRODOTTO SICURO: qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili ... non presenti alcun rischio o presenti rischi minimi, compatibili con l'impiego previsto del prodotto, in funzione di elementi quali: caratteristiche intrinseche, composizione, imballaggio e ... **ETICHETTATURA E INFORMAZIONE COME ELEMENTO DI SICUREZZA**



PRODOTTI GENERICI

INFORMAZIONI SU tracciabilità/avvertenze/informazioni relative a qualsiasi rischio





NORMATIVA DI ARMONIZZAZIONE DELL'UNIONE (oltre 70 tra Dir. E Reg.)

**Legislazione UE
in materia di sicurezza
e conformità
dei prodotti
non alimentari**




Direttiva 2009/48 sulla sicurezza dei giocattoli



Direttiva 2014/35 sul materiale elettrico a BT



Regolamento UE 2016/425 sui DPI





NORMATIVA DI ARMONIZZAZIONE DELL'UNIONE (oltre 70 tra Dir. E Reg.)

**Legislazione UE
in materia di sicurezza
e conformità
dei prodotti
non alimentari**




Direttiva 2009/48 sulla sicurezza dei giocattoli



Direttiva 2014/35 sul materiale elettrico a BT



Regolamento UE 2016/425 sui DPI



Normativa orizzontale



Regolamento 1020/2019 UE

sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti



Regolamento 1020/2019 UE

sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti

Art. 6

VENDITE A DISTANZA E DEFINIZIONE DI IMMISSIONE SUL MERCATO

Vendite a distanza

I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza **sono considerati disponibili** sul mercato se l'offerta è destinata agli utilizzatori finali dell'Unione. **Un'offerta di vendita è da considerarsi destinata agli utilizzatori finali dell'Unione quando l'operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno Stato membro.**

«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;

«messa a disposizione sul mercato»: qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione, nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

Regolamento 1020/2019 UE
sulla vigilanza del mercato e sulla
conformità dei prodotti

CAMBIANO GLI ATTORI DELLA CATENA DI FORNITURA

FABBRICANTE

qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, **e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;**

IMPORTATORE

qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;

DISTRIBUTORE

qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;

RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante;

FORNITORE DI SERVIZI DI LOGISTICA

qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell'ambito di un'attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali, i servizi di consegna dei pacchi nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci.

Regolamento 1020/2019 UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti

NUOVI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI ECONOMICI

L'articolo 4 non si applica a



Regolamento 1007/2011 sull'etichettatura dei prodotti tessili



Direttiva 94/11 CE sull'etichettatura delle calzature

Art. 4

Art. 4



FABBRICANTE

Eseguire la valutazione della conformità/Redigere il fascicolo tecnico

Munire il prodotto di NOME MARCHIO E RIFERIMENTI DI CONTATTO + RIFERIMENTI PER LA RINTRACCIABILITA' DEL PRODOTTO SUL MERCATO + istruzioni e avvertenze e corredarlo della corretta etichettatura + marcatura CE



FABBRICANTE/IMPORTATORE/RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO/FORNITORE DI SERVIZI DI LOGISTICA

Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, un prodotto può essere immesso sul mercato solo se esiste un operatore economico stabilito nell'Unione che è responsabile dei seguenti compiti:

- verificare che il prodotto sia munito di dichiarazione UE di conformità e una documentazione tecnica;
- mantenere il fascicolo tecnico a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato **per 10 anni dall'immissione in commercio del prodotto** e mettere a disposizione su richiesta la documentazione tecnica, **in una lingua facilmente comprensibile per detta autorità;**
- qualora si ritenga che un prodotto presenti un rischio, informare le autorità di vigilanza e cooperare con esse garantendo l'adozione di azioni correttive;
- Indicare sull'imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento del prodotto, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché i dati di contatto, compreso l'indirizzo postale.**



DISTRIBUTORE

I distributori devono agire con diligenza in relazione alle prescrizioni applicabili







Regolamento 2023/988 UE

relativo alla sicurezza generale dei prodotti

si applica dal 13 dicembre 2024

Legislazione UE
in materia di sicurezza
e conformità
dei prodotti
non alimentari



AMPLIAMENTO DEL CONCETTO DI PRODOTTO SICURO

DIRETTIVA 2001/95/CE – Art. 103 Codice del consumo

a) **prodotto sicuro**: qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili (...) **non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto (...)** in funzione dei seguenti elementi:

- 1) delle caratteristiche del prodotto (...);
- 2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti (...);
- 3) **della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;**
- 4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;

REGOLAMENTO 2023/988 UE CHE ABROGHERA' LA DSGP

Art- 6 – Aspetti della valutazione della sicurezza del prodotto

- d) la presentazione del prodotto, la sua etichettatura, compresa **l'etichettatura relativa all'età di idoneità per i bambini (...)**
- f) **l'aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso da quello per cui è stato progettato**, in particolare:
 - i) (...) **prodotti che pur non essendo prodotti alimentari, vi somigliano** per forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche (...);
 - ii) **prodotti, che pur non progettati per essere utilizzati da bambini**, possono risultare attraenti (...);
- g) laddove lo imponga la natura del prodotto, **le adeguate caratteristiche di cybersicurezza** necessarie per proteggere il prodotto da influenze esterne (...)
- h) se richiesto dalla natura del prodotto, **le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.**




CAMBIANO GLI ATTORI DELLA CATENA DI FORNITURA

DIRETTIVA 2001/95/CE SULLA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI



PRODUTTORE



- i) il **fabbricante** del prodotto stabilito nella Comunità, e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
- ii) il **rappresentante del fabbricante** se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto;
- iii) gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;



DISTRIBUTORE

qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, l'attività del quale non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

REGOLAMENTO 2023/988 UE CHE ABROGHERA' LA DSGP



FABBRICANTE

qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, **e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;**



IMPORTATORE

qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;



DISTRIBUTORE

qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;



RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante;



FORNITORE DI SERVIZI DI LOGISTICA

qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell'ambito di un'attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali, i servizi di consegna dei pacchi come definiti nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci.

NUOVI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI ECONOMICI

DIRETTIVA 2001/95/CE SULLA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Art. 9



PRODUTTORE

- Immettere sul mercato solo prodotti sicuri.
- Fornire al consumatore **tutte le informazioni (istruzioni e avvertenze)** utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto.
- **Etichettare il prodotto con i suoi estremi, il riferimento al tipo di prodotto/alla partita/ lotto etc.**

REGOLAMENTO 2023/988 UE CHE ABROGHERA' LA DSGP

Obblighi dei fabbricanti

- Immettere sul mercato prodotti sicuri.
- **Prima di immettere i loro prodotti sul mercato, i fabbricanti effettuano un'analisi interna dei rischi e redigono una documentazione tecnica contenente almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali pertinenti per valutarne la sicurezza.**

Ove opportuno per quanto riguarda i possibili rischi connessi al prodotto, la documentazione tecnica di cui al primo comma contiene

anche, se del caso:

- a) un'analisi dei rischi possibili connessi al prodotto e delle soluzioni adottate per eliminare o attenuare tali rischi, ivi compresi i risultati di eventuali relazioni concernenti prove effettuate dal fabbricante o da un terzo per suo conto; e
- b) l'elenco di eventuali norme europee pertinenti (...) per soddisfare l'obbligo generale di sicurezza. Se una delle norme europee (...) è stata applicata solo in parte, i fabbricanti identificano le parti che sono state applicate.

Regolamento 2023/988 UE
sulla vigilanza del mercato e sulla
conformità dei prodotti che abrogherà
la DSGP

Art. 16

NUOVI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Responsabile dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione

Un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento non è immesso sul mercato salvo nel caso in cui vi sia un operatore economico stabilito nell'Unione che svolge i compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020 in relazione a tale prodotto.

Fatti salvi eventuali obblighi degli operatori economici a norma del presente regolamento, oltre ai compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020, e per garantire la sicurezza del prodotto di cui è responsabile, se del caso per quanto riguarda i possibili rischi connessi a un prodotto, l'operatore economico di cui al paragrafo 1 del presente articolo verifica periodicamente:

- a) che il prodotto sia conforme alla documentazione tecnica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento;
- b) che il prodotto sia conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7, del presente regolamento. (ELEMENTI DI RINTRACCIABILITA' + ISTRUZIONI E AVVERTENZE)

L'operatore economico di cui al paragrafo 1 del presente articolo fornisce, su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, prove documentate delle verifiche effettuate.

3. Il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché i dati di contatto, compreso l'indirizzo postale ed elettronico dell'operatore economico di cui al paragrafo 1 sono indicati sul prodotto oppure sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.



Regolamento 2023/988 UE

sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti che abrogherà la DSGP

Art. 19

NUOVI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Obblighi degli operatori economici in caso di vendite a distanza

Se gli operatori economici mettono i prodotti a disposizione sul mercato online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza, **l'offerta di tali prodotti** deve indicare in modo chiaro e visibile almeno le seguenti informazioni:

- a) nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l'indirizzo postale ed elettronico al quale può essere contattato;
- b) se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, nome, indirizzo postale ed elettronico del responsabile ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento o dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020;
- c) informazioni che consentono l'identificazione del prodotto, compresi un'immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto; e
- d) qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o sull'imballaggio o inserita in un documento di accompagnamento conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.

Regolamento 2023/988 UE

sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti che abrogherà la DSGP

Art. 22

«FORNITORI DI MERCATI ONLINE»

«un fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un'interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti»

CAPO IV – FORNITORI DI MERCATI ONLINE

Art. 22 – Obblighi specifici dei fornitori di mercati online relativi alla sicurezza del prodotto

1.

Fatti salvi gli obblighi generali di cui all'articolo 11 del [regolamento \(UE\) 2022/2065 \(Digital Services Act, c.d. «DSA»](#)), i fornitori di mercati online designano **un punto di contatto unico** che consente la comunicazione diretta, per via elettronica, con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in relazione a questioni di sicurezza dei prodotti (...) in particolare ai fini della notifica degli **ordini** (di rimozione dei contenuti) (...). I fornitori di mercati online si registrano sul portale *Safety Gate* e indicano sul portale *Safety Gate* le informazioni relative al loro punto di contatto unico.

2.

Fatti salvi gli obblighi generali di cui all'art. 12 del DSA, i fornitori di mercati online designano **un punto unico di contatto per consentire ai consumatori** di comunicare direttamente e rapidamente con loro **in relazione a questioni concernenti la sicurezza dei prodotti**.

Regolamento 2023/988 UE

sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti che abrogherà la DSGP

Art. 22

«FORNITORI DI MERCATI ONLINE»

«un fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un'interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti»

CAPO IV – FORNITORI DI MERCATI ONLINE

Art. 22 – Obblighi specifici dei fornitori di mercati online relativi alla sicurezza del prodotto

4.

In merito ai poteri conferiti dagli Stati membri a norma dell'articolo 14 del **regolamento (UE) 2019/1020**, gli Stati membri conferiscono alle loro autorità di vigilanza del mercato il potere necessario, per quanto riguarda un contenuto specifico che si riferisce a un'offerta di un prodotto pericoloso, di emettere un **ordine che imponga ai fornitori dei mercati online di eliminare tale contenuto dalla loro interfaccia online, di disabilitarne l'accesso o di mostrare un avvertimento esplicito.** (...)

I fornitori di mercati online adottano le misure necessarie per ricevere e trattare gli ordini (...) **e agiscono senza indebito ritardo e in ogni caso entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine.** (...)

Regolamento 2023/988 UE

sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti che abrogherà la DSGP

Art. 22

«FORNITORI DI MERCATI ONLINE»

**OBBLIGO DI RESPONSABILITA' E
CONTROLLO DEI CONTENUTI
PUBBLICATI**

**DSA
Art. 31 comma 3**

CAPO IV – FORNITORI DI MERCATI ONLINE

Art. 22 – Obblighi specifici dei fornitori di mercati online relativi alla sicurezza del prodotto

6.

I fornitori di mercati online **tengono conto delle informazioni periodiche sui prodotti pericolosi notificate** dalle autorità di vigilanza del mercato (...), ricevute attraverso **il portale *Safety Gate***, al fine di applicare le loro misure volontarie volte a rilevare, identificare, rimuovere o disabilitare l'accesso al contenuto che si riferisce alle offerte di prodotti pericolosi sul loro mercato (...). Essi informano l'autorità che ha effettuato la notifica al sistema d'allarme rapido *Safety Gate* di qualsiasi azione intrapresa (...).

7.

Ai fini della conformità **all'articolo 31, paragrafo 3**, del regolamento (UE) 2022/2065, per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti, i fornitori di mercati online utilizzano almeno il portale *Safety Gate*.

«dopo aver consentito all'operatore commerciale di offrire prodotti sulla sua piattaforma, il fornitore COMPIE SFORZI RAGIONEVOLI PER VERIFICARE IN MODO CASUALE IN QUALSIASI BANCA DATI ONLINE UFFICIALE, SE I PRODOTTI SONO STATI IDENTIFICATI COME ILLEGALI»

Regolamento 2023/988 UE

sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti che abrogherà la DSGP

Art. 22

«FORNITORI DI MERCATI ONLINE»

«un fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un'interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti»

CAPO IV – FORNITORI DI MERCATI ONLINE

Art. 22 – Obblighi specifici dei fornitori di mercati online relativi alla sicurezza del prodotto

9.

Ai fini della conformità agli obblighi di cui all'art. 31, parr. 1 e 2, del DSA per quanto concerne le informazioni sulla sicurezza del prodotto, i fornitori di mercati online **concepiscono e organizzano la loro interfaccia online** in modo da consentire agli operatori commerciali che offrono il prodotto di fornire almeno le seguenti informazioni per ciascun prodotto offerto **e garantiscono** che esse siano visualizzate o rese altrimenti facilmente accessibili ai consumatori nell'elenco dei prodotti:

- a) Riferimenti fabbricante;
- b) se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, riferimenti responsabile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020;
- c) informazioni che consentono l'identificazione del prodotto;
- d) qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza.

Regolamento 2023/988 UE

sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti che abrogherà la DSGP

Art. 22

«FORNITORI DI MERCATI ONLINE»

«un fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un'interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti»

CAPO IV – FORNITORI DI MERCATI ONLINE

Art. 22 – Obblighi specifici dei fornitori di mercati online relativi alla sicurezza del prodotto

10.

Le procedure interne di cui (...) *devono dotarsi obbligatoriamente i fornitori di mercati online*, comprendono meccanismi che consentono agli **operatori commerciali** di fornire:

- a) le informazioni di cui al paragrafo 9 del presente articolo (...) e
- b) **la loro autocertificazione con cui si impegnano a offrire solo prodotti conformi al presente regolamento** e informazioni supplementari sulla loro identificazione (...).

11.

Ai fini della conformità con l'articolo 23 del DSA (...), **i fornitori di mercati online sospendono, per un periodo di tempo ragionevole e dopo aver emesso un avviso preventivo, la fornitura dei loro servizi agli operatori commerciali che offrono frequentemente prodotti non conformi al presente regolamento.**

12.

I fornitori di mercati online cooperano con le autorità di vigilanza del mercato (...) con gli operatori economici pertinenti al fine di agevolare qualsiasi azione intrapresa per eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, attenuare i rischi presentati da un prodotto che è, o è stato, offerto online attraverso i loro servizi (...).

OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI



OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI CHE DISCIPLINANO GLI ASPETTI DI INFORMAZIONE AL CONSUMATORE PER LE VENDITE ONLINE



Regolamento 1020/2019 UE
sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti




Regolamento 2023/988 UE
relativo alla sicurezza generale dei prodotti
si applica dal 13 dicembre 2024



Regolamento (UE) 2022/2065 «DSA»
si applica da febbraio 2024






GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Regolamento (UE) 2022/2065 «DSA»

Ambito di applicazione



- **Servizi intermediari** che offrono infrastrutture di rete: provider di accesso a Internet, registrazione di nomi di dominio, ecc.

- **Servizi di hosting** come servizi di cloud e web hosting, (Dropbox, ...)

- **Piattaforme online** marketplace online (Amazon, eBay, Zalando, Vinted...), gli app store (Google Play, Apple App Store, Microsoft Store...) le piattaforme di economia collaborativa (Uber, Deliveroo) e le piattaforme di social media (Facebook, TikTok, Instagram...), gli strumenti di comparazione dei prezzi (Skyscanner, Trivago...).

- **Le piattaforme online di dimensioni molto grandi** sono piattaforme online e motori di ricerca con oltre 45 milioni di utenti nell'UE

- [DSA: Very large online platforms and search engines | Shaping Europe's digital future \(europa.eu\)](#)

**ESENZIONI PER LE PICCOLE E MICRO IMPRESE
come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE**

OBIETTIVI

Creare uno spazio digitale europeo più sicuro in cui siano tutelati i diritti fondamentali di tutti gli utenti dei servizi digitali

VIETARE LA DIFFUSIONE DI CONTENUTI ILLEGALI

COME?

OBBLIGHI DI DILIGENZA PROPORZIONALI E GRADUATI A SECONDA DEL RUOLO DI INTERMEDIAZIONE



Articolo 29

**ESENZIONI PER LE PICCOLE E MICRO IMPRESE
come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE**

Le disposizioni aggiuntive previste per le piattaforme online che consentono la conclusione di contratti a distanza con operatori economici NON SI APPLICANO ALLE MICROIMPRESE E ALLE PICCOLE IMPRESE

Le disposizioni NON SI APPLICANO PER I DODICI MESI SUCCESSIVI ALLA PERDITA DEI REQUISITI DI PICCOLA O MICROIMPRESA

MICROIMPRESA: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR

PICCOLA IMPRESA: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR

**IL COORDINATORE DEI SERVIZI DIGITALI PER
L'ITALIA SARA' L'AGCOM**

- **Il «decreto Caivano» (DL 123/2023, convertito in legge l'8/11/2023 all'art. 15 ha individuato l'AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, quale Coordinatore**
- **L'Autorità garante della concorrenza del mercato (AGCM), il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) e ogni altra Autorità nazionale competente, nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno assicurare la loro collaborazione**
- **Un provvedimento AGCOM detterà le condizioni, le procedure e le modalità operative per l'esercizio dei poteri e delle funzioni**